

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALA, SERRA, CORRIAS Alfredo, CORRIAS Efsio e DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1971

#### Facilitazioni di viaggio a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente nelle isole del territorio nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge che presentiamo all'esame e proponiamo all'approvazione del Parlamento si vuole integrare la legge 1° aprile 1959, numero 252, con la quale si autorizza il Ministro degli affari esteri a rimborsare alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato l'onere derivante dalla concessione della tariffa n. 6 ai connazionali che rimpatriano temporaneamente.

Tale legge non estende le facilitazioni ai viaggi via mare da e per le isole facenti parte del territorio nazionale, sicchè appare necessario por fine alla discriminazione che di fatto colpisce gli emigrati che debbono raggiungere località insulari ed in particolare gli emigrati sardi che debbono, tra l'altro, affrontare il viaggio via mare, in particolari periodi dell'anno, in situazioni di di-

sagio dovute, come è ben noto, alla insufficienza dei mezzi di trasporto.

Giustamente il Parlamento non omise le facilitazioni a favore degli emigrati elettori, per i viaggi via mare da e per le isole, quando con la legge 26 maggio 1969, n. 241, estese le facilitazioni previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati alla elezione dei Consigli regionali, provinciali e comunali, riconoscendo così implicitamente l'omissione presente nella legge 1° aprile 1959, n. 252.

Alla soluzione di palese disparità di trattamento, che, a nostro avviso, giustifica il diffuso malcontento e la vibrata protesta di una parte dei cittadini emigrati, potrà definitivamente ovviare il Parlamento con la approvazione, che ci auguriamo sollecita, del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Le facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato, a favore dei connazionali che rimpatriano temporaneamente, previste dall'articolo 1 della legge 1° aprile 1959, n. 252, sono estese anche ai viaggi via mare effettuati con i mezzi delle società concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

Le riduzioni della tariffa sono corrispondenti a quelle previste dalla concessione della tariffa ferroviaria n. 6 di cui al primo comma dell'articolo 1 della sopra citata legge n. 252.

I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero degli affari esteri e fanno carico sugli stanziamenti dei capitoli 3092 e 3093 del relativo stato di previsione della spesa.

**Art. 2.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.